

# DASBI

---

## *Delegazione Autonoma Sinfub Banca d'Italia*

### **Verso una nuova era per la vigilanza: il Parlamento europeo approva le norme per il SSM**

Il Parlamento europeo ha approvato ieri, 12 settembre, i due Regolamenti per la costituzione di un Sistema unico di vigilanza europeo (SSM) che: i) conferiscono compiti specifici relativi alla stabilità finanziaria e alla supervisione bancaria alla BCE; ii) rendono coerenti la normativa che ha istituito l'EBA e il mutato schema di riferimento per la supervisione bancaria (trovate [qui](#) le dichiarazioni del Presidente della Commissione europea e del Commissario europeo al mercato interno, e [qui](#) un memorandum predisposto dalla Commissione sulle caratteristiche principali del SSM).

I Regolamenti entreranno in vigore dopo l'adozione formale da parte del Consiglio della UE e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Sistema unico di vigilanza europeo dovrebbe diventare operativo dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta dei testi normativi che ne regolano il funzionamento. L'entrata in vigore del regolamento consentirà alla BCE di avviare anche formalmente i preparativi necessari per poter svolgere appieno i suoi compiti di vigilanza 12 mesi più tardi (trovate [qui](#) il comunicato stampa diffuso dalla BCE dopo il voto del Parlamento europeo).

**A nostro giudizio è giunto il tempo di dedicare al tema del SSM e della sua attuazione la massima rilevanza ed attenzione per i risvolti che esso avrà su di una serie di attività di fondamentale importanza per gli assetti e l'identità della Banca d'Italia.**

Per facilitare la diffusione delle informazioni e in assenza, al momento, di una versione ufficiale del comunicato in italiano, di seguito proponiamo una versione in italiano del paragrafo del memorandum (cfr. pag 4) dedicato al ruolo delle autorità nazionali nel nuovo contesto.

*“Quale sarà il ruolo delle autorità di vigilanza nazionali nel nuovo contesto?”*

Le autorità nazionali di vigilanza hanno maturato una lunga e significativa esperienza nella supervisione di intermediari creditizi e dispongono di ampio personale specializzato e altamente qualificato. Esse pertanto continueranno a rivestire un ruolo cruciale nell'ambito della supervisione negli stati membri che parteciperanno al SSM.

In primo luogo, in coerenza con le regole del Trattato, alla BCE possono essere assegnati solo compiti specifici, non una responsabilità complessiva sulla supervisione. Di conseguenza, i compiti di fondamentale importanza necessari per la supervisione degli intermediari creditizi, in particolare tutti i compiti principali connessi con la stabilità finanziaria, sono conferiti alla BCE mentre tutti i compiti non esplicitamente previsti dai regolamenti resteranno di competenza delle autorità nazionali. Queste ultime, ad esempio, continueranno a vigilare sulle filiali di banche estere, sui sistemi di pagamento, a imporre sanzioni pecuniarie agli intermediari che violino le regole europee (ad eccezione delle violazioni connesse con atti della BCE) a condurre l'ordinaria attività di vigilanza (day-to-day verifications of credit institutions).

In secondo luogo, le autorità nazionali saranno in via generale responsabili per la vigilanza delle banche non accentrate (less significant; a meno che – al ricorrere di determinate e gravi circostanze – la BCE non decida di avocarla).

In terzo luogo, anche per i compiti assegnati alla BCE, la maggior parte dell'ordinaria attività di vigilanza e delle altre attività di supervisione necessarie per predisporre e attuare gli atti della BCE potrebbero essere esercitate (could be exercised) dalle autorità nazionali operanti come parti integranti del SSM. Un Sistema unico di vigilanza europeo che copra tutte le banche degli stati aderenti può funzionare solo se basato su un modello che preveda un ruolo significativo per le esperienze di supervisione maturate a livello nazionale. La proposta riconosce che nell'ambito del SSM, le autorità nazionali sono in molti casi meglio attrezzate per svolgere queste attività, grazie alla loro conoscenza dei mercati del credito a livello nazionale e subnazionale, alle loro strutture già in essere, e a considerazioni collegate alla localizzazione delle strutture e al linguaggio, il che rende possibile alla BCE di fare affidamento sulle autorità nazionali in maniera rilevante (to a significant extent).”

Abbiamo la ventura di essere testimoni della fine di un'epoca. Ne comincia una nuova. Riteniamo nostro dovere contribuire a far sì che la fase che si apre risulti anche migliore di quella che ci lasciamo alle spalle.

Roma, 13 settembre 2013